



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DECISIONE

Oggetto: FIG – PD n.53S/2018- BERGAMIN MARINO

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE – VENETO , FRIULI
VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE , avv.to Ludovica Cerbino

Nel presente procedimento si contesta al sig. Bergamin Marino di aver dolosamente immesso in gioco una palla diversa da quella già in gioco , violando con tale comportamento le regole del golf , ed incorrendo nella fattispecie di illecito disciplinare prevista e sanzionata dall'art. 17, punto 1, lett. d) del Regolamento di Giustizia .

Ciò avveniva in occasione della gara match play del Campionato sociale , svoltasi tra Bergamin Marino e Della Ragione Renato in data 21/09/2018 presso il Golf Club Ca' Amata .

Il procedimento prende le mosse dalla segnalazione trasmessa alla FIG in data 4/10/2018 , a firma Gianni Bregolin, Segretario del Circolo Ca' Amata, con il quale veniva inoltrato l'esposto formalizzato dal tesserato Della Ragione Renato nei confronti dell'incolpato.

Tale esposto veniva corredato da due disegni (allegato 1 e 2) raffiguranti il percorso della buca 14 , e in particolare le zone che interessavano i fatti denunciati, con ben specificati i punti di atterraggio dei due tiri effettuati dai giocatori dal battitore di tale buca , e quelli dove sarebbe poi stata rinvenuta



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

la palla di Bergamin , oggetto della contestazione.

Il denunciante riferiva che il suo tiro , diretto verso il lago alla sinistra del farway , veniva visto finire in acqua dal Bergamin . Questi infatti gli diceva *“ho visto lo spruzzo, sei in lago”*; il primo tiro di Bergamin , un potente slice (da mancino) , andava sempre verso sinistra e , dopo un rimbalzo in campo, andava a finire verso lo stesso ostacolo d’acqua .

Della Ragione Renato specificava nell’esposto che i due effettuavano una accurata ricerca in tutta la zona perimetrale del lago , e anche oltre , in quanto lui voleva sincerarsi che la sua palla non fosse spizzata fuori dall’ostacolo, e perché Bergamin sosteneva che comunque la sua era atterrata più avanti oltre l’ostacolo rispetto a quella del suo avversario.

In detto esposto Della Ragione riportava che Bergamin , durante la ricerca , ad un certo momento , pensando di non essere visto , posizionava una palla alla destra del bordo lago, nella zona che era stata *“scrupolosamente perlustrata in precedenza e nessuna palla era stata rinvenuta”*. Precisava ancora Della Ragione che in quel punto *“l’erba era accuratamente rasata e pertanto una palla non poteva non essere vista”*.

Il denunciante riferiva poi che , accortosi della scorrettezza , ammoniva immediatamente il Bergamin con le parole *“questo non puoi farlo”*, tirava su la palla rinvenuta , che verificava essere una titlest 4 definita *“nuova”* , diversa da quella già in gioco (che in precedenza alla buca 11 aveva avuto



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

modo di verificare essere una tittlest 1) ; si ritirava dalla partita (che in quel momento era in parità) , e si recava in segreteria per denunciare il fatto.

Bergamin nell'immediatezza *"non proferiva parola"* (circostanza questa non negata dall'incolpato); dopo un po' egli , sopraggiunto in segreteria , negava l'accaduto.

In replica all'esposto formalizzato in pari data da Della Ragione , ed inoltrato a Bergamin , questi esponeva che : 1) alla buca 14 prima era stata effettuata la ricerca della palla di Della Ragione setacciando il bordo di erbacce dal lato acqua e che non si stesse cercando la sua ; 2) contestava che fosse stato Della Ragione a tirare su la sua palla e a portarla in segreteria ; 3) che la palla in questione era la tittlest 4 da lui giocata fin dalla buca 1, che non aveva mai cambiato ; 4) di essere stato visto da Della Ragione chinarsi verso la palla e che ciò aveva indotto l'avversario a pensare che se la fosse buttata giù; 5) che in segreteria , quando si sono poi trovati, il Della Ragione avrebbe riferito al segretario Gianni Bregolin e alla sig.ra Anna Zanatta di aver intravisto un movimento anomalo da parte sua , ma di non averlo accusato di aver posizionato una palla; 6) che Della Ragione , quando il segretario aveva cercato di far riprendere l'incontro , si rivolgeva a lui gridando *"con questo ladro non gioco più"*, coinvolgendo anche le oltre 20



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

persone che c'erano fuori dalla segreteria" .

Nella comunicazione con la quale veniva trasmesso l'esposto agli Organi di Giustizia , il segretario Gianni Bregolin riferiva che l'indagine per ricostruire l'accaduto (senza specificare quale) non aveva portato elementi utili, che non vi era alcuna evidenza dei fatti , che il tentativo di conciliare i giocatori non sortiva esito, che non era stato assunto alcun provvedimento disciplinare , e che il turno del match play veniva assegnato al sig. Bergamin Marino per ritiro da parte dell'avversario.

Questo Giudice , stante la peculiarità del caso che vedeva coinvolti i due giocatori interessati alla sfida , senza la presenza di altri testimoni oculari del fatto , e necessitando perciò la verifica della attendibilità delle dichiarazioni del denunciante , ed altresì l'acquisizione di ulteriori dettagli sull'accaduto, procedeva all'istruttoria acquisendo le dichiarazioni testimoniali dei sigg.ri Bregolin Gianni e Anna Zanatta (rispettivamente Segretario e addetta di segreteria) , nonché ulteriori dichiarazioni del sig. Della Ragione a chiarimento di quanto oggetto dell'esposto.

Il sig. Gianni Bregolin premetteva che in quel periodo il campo *"era ben mantenuto perché sabato 22 avevano una gara importante"*. Aggiungeva che *" la zona dove era stata rinvenuta la tittlest 4 di Bergamin , come indicata da Della Ragione e non contestato dallo stesso incolpato, "non*



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

necessitava di particolari attenzioni in quanto è ben chiara la linea di separazione fairway/rough e l'altezza del taglio era quella standard di 8 cm rough e 3 cm fairway. In quel punto la fascia di rough che si estende dal fairway al bordo lago è di 9,5 passi". Bregolin confermava poi che Della Ragione era giunto per primo in segreteria esibendo la pallina titlest 4 di Bergamin, che "la palla non presentava segni di usura, che era pulita, non come tirata fuori dalla scatola ma in perfette condizioni".

Sulla base delle testimonianze, questo Giudice, valutata l'attendibilità del denunciante, sia sul piano oggettivo che soggettivo, e per contro, considerate incoerenti e contraddittorie le affermazioni dell'incolpato, emetteva provvedimento ex art. 42 del Regolamento di Giustizia contestando al sig. Bergamin Marino l'illecito disciplinare previsto e sanzionato dall'art. 17, punto 1, lett. d) di detto Regolamento, per avere egli dolosamente immesso in gioco una palla diversa da quella già in gioco, avvertendolo che l'illecito è sanzionato con la squalifica edittale prevista da 12 mesi alla radiazione.

La data della decisione veniva fissata per il 13/12/2018.

L'incolpato, nell'esercizio delle facoltà concesse gli, faceva pervenire una memoria difensiva a mezzo del legale nominato avv.to Lorenzo Pagliani, nella quale rendeva la propria versione dei fatti e comunicava la sua



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

intenzione di partecipare al procedimento .

Alla data fissata del 13/12/2018 compariva l'incolpato, assistito dal proprio difensore ; rendeva le proprie dichiarazioni spontanee , e si riportava per il resto a tutto quanto già esposto nella memoria.

Il Giudice si riservava la decisione e/o ogni altro provvedimento.

Dall'istruttoria e dagli atti del procedimento è risultato che :

- a) I due giocatori alla buca 14 , tiravano il primo colpo confermato entrambi a sinistra , con direzione lago ; b) Bergamin Marino vedeva la palla dell'avversario entrare in ostacolo d'acqua "con uno spruzzo"; c) Della Ragione vedeva la palla di Bergamin rimbalzare sul terreno e poi andare verso l'ostacolo d'acqua ; d) i due giocatori si portavano nella zona di caduta delle rispettive palline ; e) Della Ragione aveva il dubbio che la sua avesse potuto spizzare fuori dall'ostacolo d'acqua , mentre Bergamin , circa la sua , riteneva essere atterrata più avanti , oltre detto ostacolo ; f) in ragione di ciò i giocatori perlustravano accuratamente tutta la zona del lago , fino alla fine dello stesso, e anche oltre , passando quindi più volte nella zona curata , come detto in premessa, senza rinvenire nessuna delle palline messe in gioco; g) Della Ragione , voltandosi di scatto, vedeva Bergamin chinato verso una palla in tale zona di rough curato; h) Della Ragione , essendo già più volte passati entrambi da quel punto senza trovare nulla , ritenendo che Bergamin si



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

fosse buttato giù una palla , lo ammoniva che questo non poteva farlo; tirava su la palla verificando che era una titlest 4 nuova , e non la titlest 1 che Bergamin stava giocando , e si allontanava dal campo per recarsi in segreteria; **i)** Della Ragione arrivava in segreteria prima dell'avversario, che sopraggiungeva in un secondo momento; riferiva l'accaduto al segretario Gianni Bregolin e alla signora Anna Zanatta , mostrando la titlest 4 che aveva prelevato dal terreno di quanto accaduto. La circostanza veniva confermata dal segretario il quale dichiarava che Della Ragione aveva con sé la titlest 4 , che non portava segni di usura , non come tirata fuori dalla scatola , ma in perfette condizioni; **l)** Della Ragione non riferiva di aver visto Bergamin buttare giù la palla , ma di averlo visto chinato verso la palla , che prima di quel momento non era stata trovata , malgrado i fosse stata ben perlustrata quella zona curata di rough; **m)** Della Ragione dichiarava di avere potuto verificare che Bergamin alla buca 11 stesse giocando una titlest 1 (era stato lui a trovarla vicino nei pressi di un albero e quindi a verificarla) , confermando anche la circostanza che Bergamin non aveva mai perso palla fino alla buca 14, né aveva dichiarato il cambio della palla.

Da tutto quanto sopra riportato risulta che la ricostruzione resa dal denunciante è stata coerente e puntuale e le caratteristiche del luogo del



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

fatto . Ciò conferma l'attendibilità di quanto dallo stesso riferito , oltre alla circostanza che non vi erano, fino a quel momento , ragioni di tensione tra i due giocatori , né vi erano state in occasioni precedenti .

Si può concludere affermando che la palla titlest 4 trovata alla buca 14 è stata immessa in gioco dolosamente dall'incolpato, in quanto trovata in una zona curata del campo , come sopra descritta , già poco prima perlustrata dai due giocatori senza esito.

Bergamin inoltre risulta essere inattendibile , incorrendo in una palese contraddizione su un passaggio saliente della vicenda , quando afferma dapprima nelle dichiarazioni fatte pervenire dopo i fatti, che *"Dalla Ragione non aveva mai raccolto la sua palla"* , e poi, nella successiva memoria difensiva, a pag. 3 , dichiara *"non si dimentichi poi, quanto allo stato di pulizia della palla, che la stessa è stata tenuta in mano da Della Ragione , che l'ha prelevata dalla buca 14 sino alla consegna in segreteria"* .

Con ciò smentendo e contraddicendo la prima versione dei fatti, in tutta evidenza dopo aver preso visione nel corso del procedimento di quanto dichiarato dal Segretario sul punto .

PQM

Il sottoscritto **Giudice Sportivo Territoriale**

DECIDE E DISPONE



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

A carico di BERGAMIN MARINO , tessera federale n. 191509, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, n.1, lett. d) del Regolamento di Giustizia FIG la sanzione della squalifica temporanea di mesi 12 (dodici) , consistente nella perdita per tale periodo del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG .

Così deciso in Padova, li 21/01/2019

Il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Ludovica Cerbino

